

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 28 settembre 1999.**

Aleffi, Angelini, Bampo, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Bindi, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Corleone, D'Alema, D'Amico, De Franciscis, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gnaga, Jervolino Russo, Lento, Maccanico, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Morgando, Ranieri, Rebuffa, Rivera, Romano Carratelli, Savarese, Scoca, Sinisi, Treu, Vigneri, Visco.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Acquarone, Aleffi, Angelini, Bampo, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Bindi, Bressa, Brunetti, Cardinale, Calzolaio, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, De Franciscis, Diliberto, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gnaga, Jervolino Russo, Lento, Li Calzi, Maccanico, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Morgando, Pinza, Ranieri, Rebuffa, Rivera, Romano Carratelli, Savarese, Scoca, Sinisi, Solaroli, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

S. 3562 — CERULLI IRELLI e SODA: « Disposizioni in materia di indennità dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato non

parlamentari » (approvata dalla Camera e modificata dal Senato) (4836-B) *Parere della V Commissione;*

III Commissione (Esteri):

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Albania, con allegato, fatto a Tirana il 12 marzo 1998 » (6312) *Parere delle Commissioni I, II, V e VI;*

VI Commissione (Finanze):

« Proroga di termini per l'adempimento delle obbligazioni aventi scadenza al 31 dicembre 1999 » (6329) *Parere delle Commissioni I, II, V e XIV;*

VII Commissione (Cultura):

CARLI e EVANGELISTI: « Norme per il recupero, il sostegno e lo sviluppo dei sistemi culturali ed ambientali montani e dei territori confinanti » (6108) *Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento), X, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

XI Commissione (Lavoro):

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: « Adeguamento delle pensioni di reversibilità in presenza di familiari conviventi con gravissima disabilità » (6319) *Parere delle Commissioni I, V, VI e XII;*

XII Commissione (Affari sociali):

GALLETTI e PROCACCI: « Disposizioni per l'introduzione dell'alimentazione bio-

logica nelle mense scolastiche » (5896) *Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII, XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa):

FRATTINI: « Modifiche all'ordinamento del personale della polizia di Stato e ruoli equiparati delle Forze di polizia civili e militari » (6148) *Parere delle Commissioni II, V e XI*.

Modifica nell'assegnazione di proposte di legge a Commissione in sede referente.

A norma dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge, già assegnate alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), sono deferite, in sede referente, alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa), che ne hanno fatto richiesta, per consentirne l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77 del regolamento con le proposte di legge nn. 6249, 4107, 4320:

SBARBATI: « Istituzione di un ruolo ad esaurimento per talune categorie di personale dirigente della polizia di Stato » (658) *Parere delle Commissioni V e XI*;

MESSA ed altri: « Istituzione del ruolo ad esaurimento dei vice commissari d'indagine della Polizia di Stato » (1657) *Parere delle Commissioni V e XI*;

TARDITI ed altri: « Istituzione del ruolo ad esaurimento dei sottotenenti d'indagine della Polizia di Stato » (1856) *Parere delle Commissioni II, V e XI*;

CICU ed altri: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante ordinamento del personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia » (2717) *Parere delle Commissioni II e V*;

ANGHINONI ed altri: « Modifiche alla legge 1° aprile 1981, n. 121, in materia di

concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia dello Stato » (2857) *Parere delle Commissioni V e XI*;

ALBANESE ed altri: « Istituzione dei ruoli speciali dei commissari e dei direttori tecnici della Polizia di Stato » (2935) *Parere delle Commissioni V, VII e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento relativamente alle disposizioni in materia di previdenza)*;

STORACE: « Modifiche alla legge 1° aprile 1981, n. 121, in materia di sicurezza pubblica e di coordinamento delle forze di polizia » (2978) *Parere delle Commissioni II, V, VI e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia previdenziale)*;

CACCAVARI ed altri: « Istituzione di un ruolo ad esaurimento dei dirigenti superiori della Polizia di Stato » (3329) *Parere delle Commissioni V e XI*;

FRATTINI: « Disciplina dell'accesso al Gruppo sportivo della Polizia di Stato e disposizioni per promuovere l'attività sportiva del personale della Polizia di Stato » (4516) *Parere delle Commissioni V, VII e VIII*;

MIGLIORI e DELMASTRO DELLE VE-DOVE: « Istituzione del ruolo speciale dei commissari della Polizia di Stato » (4714) *Parere delle Commissioni V e XI*.

TARDITI: « Istituzione dei ruoli speciali dei commissari e dei direttori tecnici della Polizia di Stato » (5748) *Parere delle Commissioni V, VII e XI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale)*;

CAROTTI: « Delega al Governo per il riordino della carriera dei funzionari direttivi e dirigenti della Polizia di Stato » (6125) *Parere delle Commissioni II, V, VI, (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale)*;

RUSSO ed altri: « Istituzione della carriera dei funzionari di pubblica sicurezza della polizia di Stato » (6182) *Parere delle*

Commissioni II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale);

BASTIANONI ed altri: « Disposizioni in materia di ordinamento dei ruoli non direttivi della Polizia di Stato e dei ruoli equiparati delle Forze di polizia » (6187) *Parere delle Commissioni II, V e XI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale).*

Annuncio della pendenza di un procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità

Con lettera pervenuta in data 27 settembre 1999, il deputato Vittorio SGARBI

ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (tribunale di Brescia, n. 1337/99 R.G.N.R. - n. 2184/99 R.G.G.I.P.) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI**(Sezione 1 – Regolamentazione dei servizi Audiotex)****A) Interrogazione:**

TARADASH. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

l'Italia si trova in una situazione di assoluta inadeguatezza rispetto alle normative e direttive europee in relazione alla regolamentazione dei servizi Audiotex: infatti si è ritenuto di inibire l'accesso ad alcuni servizi perché ritenuti immorali e si è ritenuto di restringere l'accesso ad altri servizi impedendone l'uso a tutti gli utenti con la sola esclusione di coloro che ne facessero espressa richiesta;

attualmente sono in attività due tipologie di codici e, cioè, quelli con prefisso 144, per il cui uso ogni utente deve effettuare una macchinosa procedura al fine di richiederne ed ottenerne il funzionamento, e quelli con il prefisso 166 dai quali sono però esclusi servizi riconosciuti di pubblica utilità o socialmente rilevanti quali psicologia piuttosto che astrologia, cartomanzia, semplice conversazione per pura compagnia;

gli utenti interessati (milioni) ed associazioni di categorie come l'Unisa hanno in ogni sede rappresentato l'opportunità e la semplicità di risolvere il problema con i cosiddetti codici di autodisabilitazione e cioè fornendo ad ogni utente un codice da digitare sulla stessa tastiera del telefono

per abilitare o disabilitare l'accesso ai servizi stessi, per esempio per inibirne l'uso ai minori, familiari o dipendenti;

l'attuale stato di cose compromette concretamente la sopravvivenza di migliaia di operatori addetti al settore e delle imprese esercenti il servizio in concessione (centinaia di milioni investiti per ogni centro servizi, iniziali stimoli ad ampliare ed assumere personale e poi il crollo verticale di profitti con conseguenti fallimenti o licenziamenti);

la legge n. 650 del 23 dicembre 1996, prevedeva un regolamento riguardante norme di accesso ai servizi Audiotex che doveva essere emanato entro il 23 marzo 1997;

tale regolamento è stato poi emanato, ma è ben lungi dall'essere pubblicato ed applicato per le pretestuose lungaggini della Telecom tanto che non se ne prevede una concreta attuazione prima della primavera del 1999, e cioè dopo due anni dalla data di emanazione decretata della legge n. 650;

nelle more i centri servizi esteri (e quindi spesso con cointeressenza Telecom) continuano a svolgere tanto i « vietati » servizi erotici che quelli di cartomanzia, astrologia, « chat line » ed altro, incrementando l'esportazione di valuta e concorrendo a decretare il definitivo fallimento delle imprese italiane;

tale situazione e comportamento della Telecom fa ravvisare una concor-

renza sleale e ribalta i principi di incentivo all'imprenditorialità ed occupazione tanto vantati dal Governo;

la stessa suprema Corte di cassazione ha più volte ribadito con numerose sentenze che possono considerarsi lecite e normali attività professionali quelle di astrologia, cartomanzia, pronostici di lotto, totocalcio e simili —;

se il comportamento della Telecom Italia sia o meno giuridicamente corretto;

se sia possibile un'immediata pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e un'effettiva e concreta entrata in vigore del regolamento;

se sia possibile inserire (con metodo ampliativo o interpretativo) nelle tabelle riguardanti i servizi relativi ai codici con prefisso 166 anche quelli riguardanti astrologia, cartomanzia, pronostici di lotto, totocalcio e simili anche in viva voce nonché i servizi di « chat line »;

quali siano gli eventuali ostacoli a che l'entrata in vigore di tali norme sia immediata onde evitare le migliaia di licenziamenti e di fallimenti di impresa, il tutto previo accertamento della effettiva difficoltà tecnica sempre invocata da Telecom Italia;

perché la Telecom Italia proponga ostacoli di natura tecnica laddove tali problemi non vengono affatto sollevati per l'analogo servizio di abilitazione e disabilitazione, già da anni disponibile per la telefonia mobile;

se sia possibile concertare con il Ministro dell'interno e con gli organi della Polizia postale una soluzione che ponga termine alla politica recentemente messa in atto per penalizzare la pressoché totalità dei centri servizi, dal momento che, proprio in questi giorni, si stanno disponendo sanzioni estreme nei confronti di quegli operatori che esercitano o sono sospettati di esercitare la fornitura di servizi che il nuovo regolamento dovrà prevedere come assolutamente leciti.

(3-02082)

(17 marzo 1998)

(Sezione 2 – Agevolazioni tariffarie telefoniche per le imprese editrici)

B) Interrogazione:

TARADASH. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

agli organi di stampa è riconosciuto il diritto alle agevolazioni tariffarie telefoniche ex articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 49;

l'articolo 4, comma 1 e 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 49 del 1983 prevede la presentazione della domanda al gestore competente corredata di idonea certificazione attestante l'iscrizione al registro nazionale della stampa, requisito essenziale per usufruire delle agevolazioni per l'editoria;

l'articolo 8, comma 3, del decreto medesimo prevede che il gestore competente accordi le agevolazioni appena in possesso della documentazione richiesta secondo le decorrenze previste dall'articolo 28, comma 4, della legge n. 416 del 1981 (primo giorno del mese successivo a quello della richiesta);

l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria provvede a rilasciare alle testate giornalistiche il certificato di iscrizione solo dopo vari mesi dalla richiesta;

il gestore della telefonia, nello specifico la Telecom Italia spa, non riconosce le agevolazioni alle imprese editrici se non dopo aver materialmente ricevuto il certificato di iscrizione al registro nazionale della stampa;

la Telecom Italia spa riconosce le agevolazioni sulla base delle indicazioni imposte dal ministero delle comunicazioni;

il diritto alle agevolazioni nasce con l'effettiva pubblicazione della testata da parte dell'impresa editoriale e non al momento del rilascio del certificato (che contiene anche il riferimento alla data di inizio della pubblicazione) —:

quali iniziative intenda adottare affinché sia garantito alle imprese editrici il riconoscimento delle agevolazioni da parte del gestore dalla data di inizio della pubblicazione delle testate giornalistiche e non solo dopo aver presentato il certificato di iscrizione della testata al registro nazionale della stampa, visto il notevole lasso di tempo che trascorre dalla presentazione della domanda di iscrizione all'effettivo rilascio del certificato.

(3-02666)

(15 luglio 1998)

(Sezione 3 — Chiusura di sedi dell'ente Poste italiane in Molise)

C) Interrogazione:

RICCIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle comunicazioni e per le riforme istituzionali.* — Per sapere — premesso che:

dal primo febbraio 1999 è stata soppressa, in una visione « produttivistica », la sede Molise delle Poste spa (ex compartimento regionale) e contestualmente le due filiali di Campobasso e Isernia (ex direzioni provinciali) sono state trasferite alle dipendenze della direzione regionale Abruzzo e Molise, con sede in Pescara;

è questo l'ennesimo sopruso posto in essere ai danni di questa piccola, ma importante regione, che ha l'unico torto di avere un numero di abitanti molto modesto anche in relazione alla estensione del proprio territorio;

la soppressione della sede Molise delle poste segue una serie di soppressioni e ridimensionamenti che hanno riguardato

il distretto militare, l'Enel, l'azienda telefonica Telecom, le scuole, le preture, eccetera;

è ora prevista anche la soppressione dei presidi regionali per le aree di affari (servizi postali e servizi finanziari) delle Poste spa, che pure in un primo momento erano previsti dal progetto di ristrutturazione;

le conseguenze occupazionali sarebbero disastrose, ove si consideri che dal 1995 ad oggi le poste molisane hanno perso più di 400 posti di lavoro a seguito di precedenti interventi riorganizzativi, pur non diminuendo, anzi aumentando, il volume di affari;

il Molise, se deve continuare ad esistere, deve avere tutti i servizi essenziali, che consentano la sua autonomia, e pertanto più che di sopprimere i servizi esistenti, si dovrebbe parlare di istituire quelli che non ci sono —:

se ritengano che i presidi regionali per le aree di affari delle poste del Molise debbano essere conservati;

se il Molise, in quanto regione, abbia diritto ad avere tutti i servizi essenziali, a tutela e garanzia della propria autonomia, poiché, in caso contrario, tra gli obiettivi di questo Governo si dovrebbe includere quello della « soppressione » della regione Molise. (3-03566)

(10 marzo 1999)

(Sezione 4 — Trasmissione del notiziario di RAI International in lingua turca)

D) Interrogazione:

MANZIONE e VOLONTÈ. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

sabato 14 novembre 1998 i *media* danno la notizia che, in base a due mandati di cattura internazionali spiccati dalla Turchia e dalla Germania, nell'aeroporto

di Fiumicino viene arrestato il *leader* del Pkk, Abdullah Ocalan. La Turchia ne vuole l'estradizione, l'Italia non può concederla perché la legge italiana vieta l'estradizione in un Paese in cui per i reati contestati sia in vigore la pena di morte. Tra Italia e Turchia scoppia un caso diplomatico senza precedenti: più o meno ufficialmente Ankara invita i propri cittadini alla mobilitazione anti-italiana. Vi sono manifestazioni anti-italiane in ogni angolo del paese, i prodotti italiani vengono di fatto boicottati; la Farnesina invita i cittadini italiani a non recarsi in Turchia a meno che non sia strettamente necessario; viaggi turistici turchi in Italia vengono annullati;

sempre sabato 14 novembre 1998 il notiziario « Onda corta » in lingua turca, che *Rai International* irradia in virtù di una convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri, non va in onda perché l'unica traduttrice operante per questa lingua è nella giornata di riposo settimanale;

domenica 15 novembre 1998 lo stesso notiziario « Onda corta » non va in onda perché la stessa traduttrice operante per questa lingua è in riposo festivo;

lunedì 16 novembre 1998 il notiziario in lingua turca non va in onda per motivata assenza dal servizio della medesima traduttrice;

martedì 17, mercoledì 18, giovedì 19, venerdì 20 e sabato 21 novembre il notiziario non va in onda per gli stessi motivi fino a lunedì 23 novembre 1998. C'è da registrare, che al di là della contingenza politica, i notiziari in lingua turca da oltre due anni vanno in onda cinque giorni a settimana e non sette come da convenzione;

mentre in Turchia prende sempre più piede la propaganda anti-italiana, *Rai International* manda in onda il silenzio o meglio una copertura musicale *standard* per nove giorni di fila e poi per due giorni fissi alla settimana salvo imprevisti. Tutto questo è inoltre denunciato in un documento a firma dell'esecutivo delle rappre-

sentanze sindacali unitarie della Rai Saxa Rubra del centro di produzione radiotelevisiva —:

quali iniziative intenda assumere per superare le gravi disfunzioni registrate dal servizio pubblico radiotelevisivo rispetto a vicende che riguardano la politica estera, i rapporti internazionali nel delicato bacino del Mediterraneo e inoltre quali azioni intenda urgentemente avviare per garantire il rispetto delle convenzioni, che sono a carico del bilancio pubblico e quindi del contribuente italiano. (3-03111)

(1° dicembre 1998)

(Sezione 5 – Contratto del comparto « Ministeri » per gli anni 1998-2001)

E) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro per la funzione pubblica, per sapere – premesso che:

l'Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni), istituita con decreto legislativo n. 29 del 1993, ha sottoscritto con alcune sigle sindacali il contratto del comparto ministeri relativo al quadriennio 1998-2001, il cui *iter* procedurale stabilito dall'articolo 51 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni è in corso di perfezionamento;

il testo di tale contratto, all'articolo 38, prevede l'istituzione di una commissione paritetica per definire nell'ambito dell'area C, creata con l'articolo 13 dello stesso atto negoziale, la « distinta disciplina » introdotta all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 396 del 1997, escludendone l'applicazione nei confronti delle altre figure professionali, elencate nello stesso decreto legislativo n. 396 del 1997, che svolgono compiti di direzione (*ex* carriera direttiva), nonché di quel personale

che svolge attività professionali tecnico-scientifiche e di ricerca, provenienti dalla VII, VIII e IX qualifica funzionale;

presso alcune amministrazioni risulta siano state date disposizioni per dare attuazione a tale incompleta previsione contrattuale in contrasto con le norme vigenti per raccogliere la documentazione da portare all'esame della suddetta commissione paritetica —:

se il Governo abbia dato all'Aran direttive difformi dal testo normativo o se l'Agenzia abbia operato su basi autonome, in accordo con il consenso di alcune sigle sindacali, ponendo le premesse a sicure impugnative in sede giurisdizionale da parte delle altre rappresentanze del personale e dei singoli interessati;

se il Governo intenda integrare le direttive in precedenza date all'Aran, e in quali termini formali e temporali, per determinare la modifica del testo contrattuale citato nel senso imposto dalla normativa vigente (decreto legislativo n. 396 del 1997), facendo rientrare tra i compiti della Commissione istituita ex articolo 38 quelli di definire la « distinta disciplina » anche per le altre figure professionali al momento non espressamente contemplate (quelle sopra richiamate con compiti di direzione, eccetera);

se l'Aran abbia dato precise disposizioni alle varie amministrazioni per raccogliere i dati relativi ai destinatari della distinta disciplina e, nel caso positivo, quali siano stati i riferimenti normativi o contrattuali indicati;

se sia stata già istituita presso l'Aran la Commissione paritetica prevista dall'articolo 38 del contratto, anticipando la conclusione dell'*iter* di approvazione del contratto collettivo nazionale di lavoro stesso, e quali componenti sindacali siano state eventualmente ammesse alla partecipazione dei lavori di tale Commissione.

(2-01614) « Tassone, Volontè, Teresio Delfino ».

(9 febbraio 1999)

TASSONE e VOLONTÈ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

l'Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) istituita con decreto legislativo n. 29 del 1993;

tale agenzia ha sottoscritto il contratto del comparto ministeri per il quadriennio 1998-2001 con alcune sigle sindacali e non ancora si è concluso l'*iter* procedurale stabilito dall'articolo 51 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni;

nell'ambito di tali ipotesi contrattuali l'articolo 38 prevede l'istituzione di una commissione paritetica per definire nell'ambito dell'area C, creata con l'articolo 13 dello stesso Ccnl, la « distinta disciplina » prevista nell'articolo 3 comma 5, della legge n. 396 del 1997, escludendone l'applicazione nei confronti delle contemplate figure professionali che svolgono compiti di direzione provenienti dalla VII, VIII e IX qualifica funzionale (ex carriera direttiva);

presso alcune amministrazioni risultano siano state date disposizioni per dare attuazione a tale incompleta previsione contrattuale in contrasto con le norme vigenti per raccogliere la documentazione da portare all'esame della suddetta commissione paritetica —:

quali indirizzi il Governo intenda impartire all'Aran per far integrare il testo del Contratto collettivo nazionale di lavoro citato e inserire tra i compiti della Commissione ex articolo 38 quello di definire la distinta disciplina anche per le figure professionali che svolgono compiti di direzione;

se l'Aran abbia dato precise disposizioni alle varie amministrazioni per raccogliere i dati relativi ai destinatari della

distinta disciplina e, nel caso positivo, quali esse siano e i riferimenti normativi indicati;

se sia stata già istituita la commissione paritetica prevista dall'articolo 38 del contratto presso l'Aran, anticipandone la conclusione dell'*iter* di approvazione, e quali componenti sindacali siano state eventualmente ammesse alla partecipazione dei lavori di tale commissione.

(3-03355)

(Interrogazione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente sullo stesso argomento).

(Sezione 6 - Rinnovo dei contratti dei dirigenti pubblici)

F) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per la funzione pubblica, per sapere:

quali motivi ostino all'inizio delle trattative per il rinnovo dei contratti dei dirigenti;

se rispondano al vero le notizie che una parte della dirigenza generale verrà sottratta alla contrattazione;

se non ritengano, alla luce delle maggiori responsabilità richieste ai dirigenti, di incrementare gli stanziamenti di bilancio, così come fu promesso in una riunione con il Ministro Bassanini, tenutasi presso la funzione pubblica, sin dal maggio 1997;

se non ritengano, qualora rispondesse al vero la notizia di cui al secondo quesito, di voler sottrarre alla contrattazione tutta la dirigenza pubblica al fine di non vulnerare l'ordinamento contrattuale previsto dal decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni.

(2-01577) « Tassone, Volontè, Di Nardo, Angeloni, Grillo ».

(27 gennaio 1999)

(Sezione 7 - Rideterminazione delle dotazioni organiche e istituzione dei « Servizi di controllo interno » nelle pubbliche amministrazioni)

G) Interrogazione:

DELMASTRO DELLE VEDOVE e FINO.
— Al Presidente del Consiglio dei ministri. —
Per sapere — premesso che:

la memoria del signor procuratore generale della Corte dei conti in sede di giudizio sul rendiconto generale dello Stato per il 1997 dedica un passaggio al ritardo in ordine all'attuazione di talune disposizioni recate dal decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

le amministrazioni che ancora non hanno adempiuto all'obbligo di rideterminazione delle dotazioni organiche sono: il ministero dell'interno, il ministero della giustizia, il ministero del bilancio e della programmazione economica, il ministero della pubblica istruzione e l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

le amministrazioni che ancora non hanno istituito il servizio di controllo interno o nucleo di valutazione, previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 29 del 1993 sono le amministrazioni dell'ambiente, della difesa, della giustizia, mentre la Corte dei conti ha rilevato che il termine di adempimento del primo febbraio 1994 « è stato disatteso da gran parte delle amministrazioni pubbliche »;

la relazione del procuratore della Corte dei conti, peraltro, sempre in tema di adempimento dell'obbligo di istituzione del nucleo di valutazione, rileva come anche le amministrazioni adempienti abbiano in realtà istituito un servizio non idoneo a « fornire adeguate valutazioni basate sul confronto dei risultati raggiunti dall'azione amministrativa » —:

quali siano le ragioni dei gravi inadempimenti delle pubbliche amministra-

zioni, così come denunciate dal procuratore generale della Corte dei conti, e quali provvedimenti si intendano assumere per ottenere che, quanto meno, i ministeri siano rispettosi delle leggi dello Stato.

(3-02615)

(8 luglio 1998)

(Sezione 8 – Identificazione dei dipendenti pubblici interpellati per telefono)

H) Interrogazione:

SELVA. — *Al Ministro della funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

accade di frequente che dipendenti pubblici, chiamati per telefono dai cittadini, si rifiutino di dare le loro generalità o semplicemente il loro numero di matricola;

i vigili urbani della centrale operativa di Roma, ad esempio, invocano, a giustificazione del loro rifiuto, le norme sulla *privacy* —:

se i dipendenti pubblici (Stato, enti locali, altre amministrazioni) siano tenuti o meno a rendersi riconoscibili in qualche modo quando sono interpellati per telefono dai cittadini e se il principio della riservatezza possa essere fatto valere in simili circostanze. (3-03587)

(12 marzo 1999)

(Sezione 9 – Giacimenti petroliferi in Basilicata)

I) Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei beni e delle attività culturali, per sapere — premesso che:

quasi tutto il territorio della regione Basilicata è interessato da importanti giaci-

cimenti petroliferi in grado di soddisfare circa il 10 per cento del fabbisogno nazionale;

dallo sfruttamento di tali giacimenti lo Stato risparmierebbe non meno di 20 mila miliardi;

le estrazioni petrolifere hanno effetti dirompenti sullo stato dell'ambiente e sulle prospettive di sviluppo del territorio lucano;

notevoli sono i danni alle significative ricchezze ambientali storico-culturali e turistiche;

è indispensabile una costante valutazione dei vari tipi di inquinamento causati o causabili dalle estrazioni suddette, anche in relazione alla esistenza di abbondanti risorse idriche e all'accertata sismicità del territorio lucano;

lo stesso Ministro dell'ambiente ritiene « necessario definire una strategia di sviluppo globale dell'area, sia sotto il profilo della produzione petrolifera, sia sotto il profilo della pianificazione delle aree protette, e dopo aver stimato i possibili margini di compatibilità tra le attività industriali e l'ambiente »;

il nuovo scenario federalista prevede per le regioni un vero ruolo di governo del proprio territorio;

il livello di disoccupazione in Basilicata (120 mila disoccupati) è intollerabile e preoccupante per la stessa convivenza civile;

le *royalties* previste sono per la regione Basilicata una contropartita del tutto insufficiente e irrisoria rispetto ai vantaggi dello Stato, e rispetto ai profili delle compagnie petrolifere —:

se si intenda:

a) affrontare rapidamente e complessivamente la questione petrolio e l'isti-

tuzione del Parco della Val d'Agri-Lagonegrese in sede di conferenza Stato-regioni, e, comunque, almeno in uno specifico incontro congiunto tra regione Basilicata, Ministro dell'ambiente e Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) attribuire alla regione Basilicata tutti i poteri autorizzativi per la ricerca e per le estrazioni petrolifere;

c) istituire in Val d'Agri una delle cinque zone franche proposte e richieste dal nostro Paese alla Cee;

d) promuovere, coinvolgendo la Confindustria, i sindacati e la regione, con alcuni operatori economici, uno specifico contratto o accordo di programma per allocare alcune attività industriali compatibili nelle aree maggiormente penalizzate, (Val d'Agri, Sauro, Camastra-Senisese-Lagonegrese) per una occupazione complessiva non inferiore alle 3 mila unità;

e) prevedere nei vari programmi di spesa ordinaria a carico del bilancio dello Stato e/o dei vari enti nazionali somme specifiche per il completamento e/o la realizzazione delle varie reti infrastrutturali (rete viaria principale, rete ferroviaria, reti di adduzione e distribuzione del gas metano, reti telefoniche e telematiche, eccetera) come indicato nei vari programmi regionali;

f) prevedere nel bilancio del ministero dei beni e delle attività culturali un congruo stanziamento per la realizzazione dei programmi di valorizzazione dei beni storico-archeologico-culturali presentati dalle sovrintendenze di Basilicata;

g) garantire alla regione Basilicata un finanziamento adeguato e poliennale per la difesa dell'ambiente e del suolo.

(2-00804)

« Ciani ».

(26 novembre 1997)

(Sezione 10 - Discarica di Montecorvino Pugliano — Salerno)

L) Interpellanza e interrogazione:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

a seguito del fallimento della società Mazzarella, esercente un'industria di laterizi nel comune di Montecorvino Pugliano (Salerno), gli operai e gli impiegati della stessa si erano costituiti nella cooperativa « Fornaci marzo 88 » allo scopo di rilevarne e proseguirne l'attività, ai sensi della cosiddetta « legge Marcora »;

tale cooperativa, in società con le altre imprese primarie operatrici del settore, acquistava una cava di argilla già utilizzata dalla società Mazzarella su un'area di 24 ettari in località Parapoti del comune di Montecorvino Pugliano, nel cui ambito aveva progettato di localizzare il nuovo stabilimento;

non tenendo in alcun conto né la rilevanza del progetto né gli ingenti finanziamenti stanziati a favore dell'opera, sull'area della cava veniva ubicata una discarica di rifiuti di prima categoria, disponendosi l'occupazione in via di urgenza di circa 160.000 metri quadrati;

avverso gli atti di localizzazione e di espropriazione ai fini della realizzazione della discarica, la cooperativa « Fornaci marzo 88 », contestualmente al comune di Montecorvino, promuoveva ricorso dinanzi al Tar della Campania, che emanava apposita sentenza di rigetto (n. 515 del 1990);

la cooperativa promuoveva quindi appello dinanzi alla IV sezione del Consiglio di Stato che, pronunciandosi in via definitiva con la decisione n. 197 del 3 febbraio 1998, depositata il 16 aprile dello stesso anno, accoglieva i motivi di appello, ponendo a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri (costituitasi in giudizio

insieme al prefetto di Napoli) le spese sostenute dalla società appellante;

nonostante tale decisione abbia valore di *res iudicata*, la pubblica amministrazione non ha provveduto a garantirne l'esecuzione, consentendo la continuazione dell'attività di discarica, con grave pregiudizio per la salute e l'ambiente;

dalla vicenda segnalata emerge la grave illegittimità dell'operato sia della Presidenza del Consiglio dei ministri sia del prefetto di Napoli, in qualità di commissario delegato ex articolo 1 delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 1994 e 7 ottobre 1994;

in particolare dalla sentenza del Consiglio di Stato emergono i seguenti elementi di valutazione:

a) l'incompetenza del prefetto di Napoli di adottare atti di natura espropriativa, con particolare riferimento al citato decreto di occupazione di urgenza così come si evince chiaramente dalla ricognizione dei poteri attribuiti a detto organo dalle richiamate ordinanze, che non contemplano potestà ablativo;

b) la Presidenza del Consiglio dei ministri ha inspiegabilmente ignorato la necessità e l'indifettibilità di individuare e di delimitare puntualmente i poteri conferiti dalle citate ordinanze;

c) la nomina del prefetto di Napoli quale commissario delegato e la sua sostituzione al commissario di Governo per gli interventi nel settore dello smaltimento dei rifiuti sono avvenute soltanto con l'ordinanza del 7 ottobre 1994, a dimostrazione del fatto che, prima di tale data, l'attività del prefetto si svolgeva in regime di *pro-rogatio*;

d) la proroga dello stato di emergenza è stata disposta dal Presidente del Consiglio dei ministri, organo incompetente, ed appare priva del benché minimo requisito sia procedurale, per potere essere qualificata quale nuova dichiarazione, sia di fatto, in quanto solo al verificarsi della

« catastrofe » possono attivarsi poteri eccezionali a mezzo dello strumento dell'emergenza;

e) la violazione dell'articolo 5, comma 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, contenente la prescrizione per cui le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti debbono contenere l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare, altresì fornendo un'adeguata motivazione;

f) il fondamento illegittimo della « discrezionalità » consentita al commissario delegato dall'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 1994, in base al quale il suddetto commissario procede « adottando, ove necessario, anche provvedimenti in deroga alle seguenti norme (...) », in quanto l'inciso « ove necessario » configura la necessità quanto meno dall'esternazione di una motivazione — che non sia di mero stile — sull'esercizio della deroga;

g) gli unici organi abilitati ad adottare ordinanze *extra ordinem* con riferimento alla disciplina di cui alla legge n. 225 del 1992 sono il Presidente del Consiglio dei ministri ed il prefetto competente per territorio; eppure, in aperto contrasto con detta normativa, un terzo, il commissario straordinario, sfruttando l'abnorme delega di poteri conferitigli, si è arrogato il potere di adottare egli stesso ordinanze *extra ordinem*;

h) l'articolo 5, comma 4, della legge n. 225 del 1992 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri possa avvalersi di commissari delegati e che il provvedimento di delega debba indicare il contenuto, i tempi e le modalità del suo esercizio, non essendo consentita alcuna autonomia o discrezionalità agli organi delegati;

i) l'ultimo comma del citato articolo 5 prevede la trasmissione delle stesse ordinanze ai sindaci interessati per la pubblicazione ai sensi dell'articolo 47 della legge n. 142 del 1990; tale attività non solo non è mai stata espletata ma addirittura tutte le garanzie di cui alla stessa legge

n. 142 del 1990 sono state fatte oggetto di deroga, violando ancora una volta il dettato normativo;

l) la violazione degli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge n. 225 del 1992, con specifico riferimento all'articolo 5, in quanto quest'ultima norma, se in casi eccezionali consente l'esercizio di poteri altrettanto eccezionali, pone tuttavia un limite, prevedendo che tali poteri siano esercitati « nel quadro » delle previsioni contenute negli articoli 12 e successivi della stessa legge; nella fattispecie, in realtà, sono state disattese tutte le incombenze procedurali imposte dal richiamato quadro normativo;

m) l'incompetenza del prefetto di Napoli ad adottare atti incidenti su altra provincia, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 225 del 1992, in quanto, mentre l'esercizio dei poteri di attivazione delle procedure può essere ricondotto in capo al commissario delegato (prefetto di Napoli), non altrettanto può dirsi per i poteri in materia di esproprio, da realizzarsi nel preciso ambito provinciale (nel caso di specie dal prefetto di Salerno), ai sensi della normativa vigente, non derogata, ovvero « mal derogata » (confronta sentenza della Corte dei conti n. 28 del 1996 nonché la sentenza della Corte costituzionale 9 novembre 1992, n. 418, che ha considerato la legge 24 febbraio 1992, n. 225, non modificativa della ripartizione di competenze tra Stato e regioni);

n) i provvedimenti prefettizi hanno natura meramente esecutiva delle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri, per cui giammai avrebbero potuto contenere previsioni in deroga a norme di legge;

o) l'assoluta illegittimità della deroga di norme che concorrono a determinare gli inderogabili principi generali dell'ordinamento, sancita dalla Corte costituzionale (sentenza n. 127 del 1995), tra le quali rientrano quelle attinenti al procedimento Via (valutazione di impatto ambientale) che, secondo le sentenze della stessa Corte (n. 219 del 1984 e n. 151 del

1986), costituisce una normativa di principi inderogabile, in quanto posta a salvaguardia di un bene supremo, il paesaggio, e, più in generale, dell'ambiente e della salute ambientale;

p) nel caso di specie, il commissario delegato, senza effettuare alcuna indagine e prescindendo da qualsiasi valutazione di impatto ambientale, ha ritenuto di localizzare la discarica nel raggio di 150 metri dalla sponda del fiume Parapoti, senza nemmeno sollecitare alcun intervento degli organi regionali —:

quali siano le ragioni per le quali la pubblica amministrazione non abbia posto in essere gli atti e le iniziative derivanti dall'obbligo di conformarsi alla pronuncia del Consiglio di Stato del 3 febbraio 1998, perpetuando un atteggiamento colpevole e di deprecabile inerzia;

quali iniziative il Governo intenda assumere in questa direzione e, in particolare, quali atti intenda adottare al fine di pervenire con la massima tempestività alla chiusura della discarica di Montecorvino Pugliano;

se il Governo abbia consapevolezza dell'elevato livello del rischio ambientale costantemente alimentato dall'attività della discarica di Montecorvino Pugliano;

quali iniziative intenda assumere per individuare e perseguire responsabilità di enti o di soggetti il cui comportamento è stato considerato illegittimo dal Consiglio di Stato.

(2-01239)

« Malgieri ».

(1° luglio 1998)

MALGIERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

la discarica dei rifiuti solidi urbani di Montecorvino Pugliano situata in località Parapoti provoca gravissimi danni all'abi-

tato della frazione Macchia di Montecorvino Rovella;

il danno ambientale ed economico (dato anche dal deprezzamento di case e terreni), ricade per la maggior parte sugli abitanti del comune di Montecorvino Rovella —:

se non ritengano equo indennizzare dell'incalcolabile danno provocato dalla discarica di Paropoti il comune di Montecorvino Rovella garantendo anche ad esso la quota del ristoro. (3-04310)

(27 settembre 1999)

(ex 4-15408 del 10 febbraio 1998)